



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Registro Generale n. 4

ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 DEL 09-01-2020

Oggetto: OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. LIVELLO 2 ROSSO.

L'anno duemilaventi addì nove del mese di gennaio,

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze n. 18/35 del 3 ottobre 2019 e n. 1 del 7 gennaio 2020;

Evidenziato che l'ordinanza n. 18/35/2019 riporta nel dispositivo le modalità di attivazione del livello di criticità 2 (livello rosso);

Vista la nota pervenuta in data 9 gennaio 2020 dell'Osservatorio Regionale Aria della Direzione Tecnica di ARPAV di Venezia, con la quale viene comunicato al Sindaco l'avvenuto superamento degli standard di qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, per la zona "Agglomerato Vicenza", relativamente ai superamenti annuali consentiti dalla legge;

Ricordato che il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 dispone in particolare quanto segue:

- *Articolo 2, comma 1 lettera a):*

prevedere, nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1 ottobre 2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3". La limitazione è estesa alla categoria "Euro 4" entro il 1 ottobre 2020 ed alla categoria "Euro 5" entro il 1 ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di

trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2;

Evidenziato che il Comune di Sarego ha una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti presso e non dispone di un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali

ORDINA

NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E FINO ALLA REVOCA:

1. divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle, qualora nell'abitazione siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl), in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
2. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto comprese le biomasse;
la combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali) per motivi fitosanitari (evitare la diffusione delle malattie delle piante) dovrà avvenire secondo indicazioni comunali;
3. divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
4. divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
5. di confermare la riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.

RACCOMANDA

- a. di evitare lo spreco energetico nelle attività commerciali ed in tutti i pubblici esercizi (es. divieto porte aperte negli esercizi commerciali per evitare dispersioni termiche);
- b. di utilizzare pratiche alternative alla combustione dei materiali vegetali/ramaglie, quali la triturazione e la trasformazione in compost, l'invio delle biomasse a centrali a biomassa oppure agli impianti di produzione dei pellets;
- c. per quanto in premessa espresso,
 - di limitare la circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, benzina Euro 0 ed 1;
 - di limitare la circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3;
 - di limitare la circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel Euro 4;

Ordinanza del Sindaco n.3 del 09-01-2020 COMUNE DI SAREGO

- di limitare la circolazione, anche nei giorni festivi, per:
- motoveicoli a due tempi di classe Euro 0;
- autoveicoli benzina Euro 0 e 1;
- autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

dalle ore 8:30 alle 18:30, salvo le esclusioni

Le disposizioni di cui ai punti c. si applicano per l'intera rete stradale del Comune di Sarego con esclusione delle zone artigianali-industriali e dei tratti di collegamento con le autostrade e le strade di interesse regionale.

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti c. e d. del presente provvedimento secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale:

1. veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
2. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
3. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
4. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1".
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
8. veicoli di pronto soccorso sanitario;
9. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
10. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

11. autovetture targate CD e CC;
12. carri funebri;
13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
14. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
15. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
16. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
17. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
18. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
22. veicoli con a bordo almeno tre persone;
23. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
25. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
26. veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense.
27. veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili ubicati all'interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici).

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e le modalità di carico-scarico delle merci, oltre ad eventuali deroghe per specifiche e particolari esigenze da valutarsi a cura del Comune di Sarego.

Ordinanza del Sindaco n.3 del 09-01-2020 COMUNE DI SAREGO

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.

L'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:

http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

a) La Cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti;
- per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitare l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;
 - limitare l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - limitare/evitare passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitare/evitare il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico).

b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V[^] del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da

Ordinanza del Sindaco n.3 del 09-01-2020 COMUNE DI SAREGO

parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

c) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sopra indicato, dei mezzi a minore emissione;

d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- i Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
 - i ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
 - i Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
 - i Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
 - i Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n. 106, 36100 Vicenza;
 - i Comando – Stazione dei Carabinieri di Lonigo;
 - i Comando – Stazione Carabinieri Forestali di Lonigo
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

^{1f)} autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

IL SINDACO
CASTIGLION ROBERTO

(firmato digitalmente)